



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Prot. 4966/ I

delibera n. 1184/114


Il Consiglio nella seduta del 3.06.2014, composto come da verbale in pari data;

sentito il relatore Cons. **Santi Consolo** ;

richiamata la delibera Consiliare n. 223 del 18/2/2014 con la quale, per una più celere procedura, si delegava il Presidente della CTR Sardegna allo svolgimento dell'interpello tra le Commissioni Tributarie della Regione per la disponibilità temporanea, presso la **CTP di Sassari**, di almeno **1 Presidente di sezione, 1 Vice Presidente di sezione e 2 giudici tributari**, fissando un termine per la presentazione delle istanze, e adottando, in caso di eccesso delle istanze, i seguenti criteri progressivi: 1) maggiore anzianità di servizio nella qualifica, considerandola prima dell'entrata in vigore delle nuove Commissioni Tributarie (1/4/1996), seguendo i criteri di cui alla risoluzione Consiliare n. 4 del 17/7/2012, con la specifica che si farà ricorso al criterio subordinato dell'età anagrafica soltanto a parità di condizioni con altri componenti interessati; 2) minore distanza dal Comune di residenza, rispetto a quello della Commissione richiedente l'applicazione,

vista la nota n. prot. 21 dell'8/4/2014, con la quale il Presidente della CTR Sardegna dott. Alessandro Lener comunica che entro la scadenza del 31/3/2014, ha aderito alla citata applicazione presso la CTP di Sassari il giudice tributario della CTR Sardegna Sezione Staccata di Sassari dott.ssa **Luisella Paola Fenu** inviando la relativa istanza;

rilevato che l'interpello regionale per quanto alla necessità di almeno **1 Presidente di sezione 1 Vice Presidente di sezione e 1 giudice tributario** delle funzioni risulta andato deserto e si rende, pertanto, necessario procedere ad altro interpello in sede nazionale per la disponibilità all'applicazione temporanea di tali figure professionali, da effettuarsi a cura del Consiglio di Presidenza e mediante pubblicazione della presente delibera sul sito internet del Consiglio di Presidenza;





Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

considerato che la legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificata dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 (di conversione del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16), con l'art. 4, commi 39-bis e 40, ha istituito il ruolo unico nazionale dei componenti delle commissioni tributarie, abrogando, coerentemente, la lettera f) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, che obbligava i giudici tributari a risiedere nella Regione della Commissione Tributaria di appartenenza;

preso atto, quindi, che a partire dalla entrata in vigore della richiamata normativa le applicazioni dei componenti delle Commissioni possono essere disposte su tutto il territorio nazionale, dando tuttavia la precedenza, a quelli in servizio nelle Commissioni ubicate nella regione cui appartiene la CT Provinciale o Regionale di applicazione, e che solo in mancanza di copertura dei posti da parte dei medesimi, possono essere presi in considerazione tramite interpello nazionale, i componenti provenienti da altre regioni (che saranno valutati secondo l'anzianità di servizio antecedente il 1/4/1996 e a parità di condizioni dei medesimi, la maggiore anzianità anagrafica;

ritenuto inoltre necessario che i partecipanti all'interpello alleghino alla istanza, a pena di esclusione, il nulla osta del Presidente della Commissione di organica appartenenza ed il parere del Presidente della relativa CTR, oltre alla dichiarazione, con riferimento alla sede di applicazione, della assenza di incompatibilità di cui all'art. 8, comma 1-bis, d.lgs. n. 545/92;

visto l'art.15 del D.Lgs. 545/92;

visto l'art. 16 quarter, punto e) della legge 27/2/2002 n.16 nonché la risoluzione Consiliare n. 5 del 10.9.2002;

viste le risoluzioni Consiliari n. 14 del 16/12/2003 n. 3 del 2/3/2010 e quella integrativa n.3 del 27/3/ 2007;

DELIBERA

-l'applicazione temporanea non esclusiva, con decorrenza dal 16 giugno 2014 alla Commissione Tributaria Provinciale di Sassari del giudice tributario della CTR Sardegna-



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Sezione Staccata di Sassari- dott.ssa **Luisella Paola Fenu**, per il periodo di 12 mesi, o inferiore in caso di copertura dei posti a seguito della definizione di procedure concorsuali, con la medesima qualifica e fermo restando l'attività giurisdizionale da svolgere anche presso le CTP di appartenenza.

-di procedere ad effettuare un interpello in sede nazionale, per la copertura dei residuali posti di **1 Presidente di sezione 1 Vice Presidente di sezione e 1 giudice tributario per l'applicazione temporanea non esclusiva presso la CTP Sassari** per il periodo di 12 mesi, o inferiore in caso di copertura dei posti a seguito di definizione di procedura concorsuale;

DISPONE

che la procedura deliberata venga effettuata secondo le seguenti regole:

- l'interpello viene bandito mediante pubblicazione della presente delibera sul sito internet del Consiglio di Presidenza (www.giustizia-tributaria.it) e con trasmissione della stessa a tutte le CCTT; allegata alla delibera sarà pubblicato sul sito anche il modello da utilizzare per la istanza di partecipazione;
- gli interessati all'interpello consegneranno o invieranno l'istanza di partecipazione alla segreteria della Commissione Tributaria di appartenenza, entro e non oltre venti giorni dalla pubblicazione della presente delibera sul sito istituzionale del Consiglio, corredata, a pena di esclusione, della documentazione obbligatoria prevista;
- le Segreterie delle Commissioni tributarie provvederanno ad acquisire al protocollo informatico dell'ufficio ogni istanza pervenuta ed a trasmetterla via pec a questo Consiglio di Presidenza, all'indirizzo "ufficiosegreteriaCPGT@pce.finanze.it", entro e non oltre i sette giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione, unitamente all'elenco nominativo di tutti i partecipanti all'interpello di che trattasi. Le domande inviate dai candidati direttamente a questo Consiglio non saranno prese in considerazione e gli stessi saranno esclusi dall'interpello.
- Il Consiglio, attuando una preliminare comparazione tra gli organici delle Commissioni Tributarie di appartenenza dei candidati e le loro attuali esigenze di servizio, ai sensi della



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Risoluzione Consiliare n. 5/2002 del 10/9/2002, di quella integrativa n. 3 del 27/3/2007 e n. 4 del 17 luglio 2012, effettuerà la valutazione dei partecipanti adottando, in caso di eccesso delle domande rispetto ai posti disponibili, il principio della maggiore anzianità di servizio nella qualifica, secondo i criteri di cui alla risoluzione Consiliare n. 4 del 17/7/2012, con la specifica che si farà ricorso, a parità di condizioni, al criterio subordinato dell'età anagrafica ed applicando, in ulteriore subordine al permanere della parità, della minore distanza della Commissione di appartenenza rispetto alla Commissione richiedente l'applicazione;

- l'esito dell'interpello verrà pubblicato sul sito del Consiglio e comunicato esclusivamente ai Presidenti delle Commissioni di appartenenza degli applicati, al fine della notifica agli stessi.

Si pubblichi nella home page del **sito internet del Consiglio di Presidenza**;

si comunichi ai **Presidenti di tutte le Commissioni Tributarie Regionali e Provinciali** ed alle **Commissioni di I e II grado di Bolzano e Trento**. Il Presidente della Commissione Tributaria Regionale della Sardegna notificherà la presente all'interessata;

alla Direzione della Giustizia Tributaria Ufficio III, "Rapporti con il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria e ordinamento degli organi di giurisdizione tributaria;

IL PRESIDENTE
Mario CAVALLARO

